



Nuovo Piano Transizione 5.0 - Iperammortamento

Guida operativa per le imprese: investimenti,
prenotazione GSE e presidi documentali

Premessa

Con il nuovo Iperammortamento 2026 il legislatore ha reintrodotto, in chiave aggiornata e coordinata con il Piano Transizione 5.0, un meccanismo di agevolazione fondato sulla maggiorazione fiscale del costo dei beni strumentali nuovi. La misura è rivolta alle imprese che investono in tecnologie avanzate, beni interconnessi e soluzioni per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, con l'obiettivo di sostenere la trasformazione digitale ed energetica del sistema produttivo nazionale.

L'elemento da chiarire immediatamente all'imprenditore è che non si tratta di un credito d'imposta compensabile in F24, ma di una deduzione fiscale maggiorata: il bene resta iscritto in contabilità al costo effettivamente sostenuto, mentre ai fini fiscali l'impresa deduce, nel tempo, quote di ammortamento o canoni di leasing calcolati su un costo più elevato rispetto a quello contabile.

Dal punto di vista operativo, l'agevolazione richiede una gestione ordinata sin dalla fase di investimento. La prenotazione avviene tramite la piattaforma GSE, attiva dalle ore 12:00 del 12 giugno 2026, e la procedura si articola in comunicazione preventiva, conferma dell'investimento e comunicazione di completamento. Il corretto presidio documentale è determinante: schede tecniche, ordini, acconti, fatture, perizia tecnica, certificazione contabile e prova dell'interconnessione devono essere costruiti in modo coerente tra loro.

1. Inquadramento della misura: che cosa cambia rispetto ai precedenti crediti d'imposta

1.1 Natura dell'agevolazione

L'Iperammortamento 2026 consiste nella maggiorazione del costo di acquisizione dei beni agevolabili, con rilevanza esclusivamente fiscale ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. La misura si applica agli investimenti effettuati dal 1 gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

Il beneficio non genera un credito direttamente utilizzabile in compensazione, ma riduce il reddito imponibile dell'impresa attraverso una deduzione extracontabile. In termini pratici, l'effetto economico si manifesta lungo il periodo di ammortamento del bene e dipende dalla capienza fiscale dell'impresa.

- Il bene viene contabilizzato al costo storico effettivo, secondo le ordinarie regole civilistiche e contabili.
- La maggiorazione opera solo in dichiarazione dei redditi, come variazione in diminuzione.
- Il beneficio riguarda le imposte sui redditi e non produce, di per sé, un credito da compensare in F24.
- Per il leasing, la maggiorazione opera sui canoni di locazione finanziaria riferibili al bene agevolato.

1.2 Rilevanza per l'imprenditore

La misura è particolarmente rilevante per imprese manifatturiere, società di produzione, aziende logistiche, operatori industriali e imprese energivore che intendono rinnovare impianti, macchinari, sistemi di automazione, software industriali o impianti di autoproduzione energetica. La convenienza deve però essere valutata tenendo insieme tre variabili: natura tecnica del bene, capacità di completare correttamente la procedura GSE e capacità dell'impresa di assorbire fiscalmente la deduzione negli esercizi successivi.

In altri termini, non basta acquistare un macchinario evoluto. Occorre dimostrare che il bene rientri negli allegati normativi, che sia interconnesso al sistema aziendale e che la documentazione sia coerente con quanto dichiarato in piattaforma. L'agevolazione è quindi un beneficio fiscale, ma richiede una gestione tecnica e amministrativa strutturata.

2. Soggetti beneficiari e condizioni di accesso

2.1 Chi può accedere

Possono accedere alla misura le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, indipendentemente da forma giuridica, settore economico, dimensione e regime fiscale adottato per la determinazione del reddito d'impresa. L'agevolazione non è quindi limitata alle PMI, ma può interessare anche grandi imprese, gruppi industriali e società appartenenti a filiere produttive complesse.

La struttura produttiva agevolata deve essere ubicata in Italia. Questo profilo è essenziale perché la misura è finalizzata a sostenere investimenti produttivi nel territorio nazionale; il trasferimento all'estero del bene agevolato, durante il periodo di fruizione, può comportare decadenza dal beneficio, salvo sostituzione con bene avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori secondo le regole applicabili.

2.2 Requisiti da verificare prima della prenotazione

Prima di presentare la comunicazione preventiva, è opportuno effettuare una verifica preliminare articolata su quattro livelli: soggettivo, oggettivo, tecnico e documentale.

- Verifica soggettiva: esistenza dell'impresa, sede o stabile organizzazione in Italia, corretta identificazione della struttura produttiva interessata.
- Verifica oggettiva: riconducibilità dell'investimento ai beni materiali o immateriali agevolabili, oppure agli impianti di autoproduzione/autoconsumo da fonti rinnovabili.
- Verifica tecnica: caratteristiche 4.0 del bene, interconnessione, integrazione con i sistemi aziendali e disponibilità di schede tecniche idonee.
- Verifica documentale: coerenza tra preventivo, ordine, contratto, fatture, pagamenti, DDT, collaudo, perizia e certificazione contabile.

3. Investimenti agevolabili

3.1 Beni materiali e immateriali strumentali nuovi

La prima categoria di investimenti agevolabili comprende i beni materiali e immateriali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa, ricompresi negli Allegati IV e V alla legge n. 199/2025, che sostituiscono e aggiornano il precedente impianto degli Allegati A e B della legge n. 232/2016.

Il bene deve essere nuovo, strumentale all'attività d'impresa e destinato a una struttura produttiva italiana. Per i beni 4.0 resta centrale il requisito dell'interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. L'interconnessione non deve essere trattata come un adempimento formale di fine progetto, ma come una caratteristica sostanziale del funzionamento del bene all'interno del processo produttivo.

- Macchinari, impianti e sistemi automatizzati integrati con il ciclo produttivo.
- Sistemi di controllo, sensoristica, robotica, automazione industriale, linee produttive avanzate.
- Software, sistemi e piattaforme immateriali funzionali alla gestione, integrazione o controllo dei processi.
- Soluzioni che consentono raccolta dati, monitoraggio, scambio informativo e integrazione con sistemi MES/ERP o equivalenti.

3.2 Beni per autoproduzione e autoconsumo da fonti rinnovabili

La seconda categoria riguarda i beni materiali nuovi finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, anche a distanza, compresi i relativi sistemi di stoccaggio. Per gli impianti di produzione di energia elettrica il dimensionamento non può eccedere il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva, determinato sui consumi medi annui dell'esercizio precedente e secondo i parametri tecnici previsti dalla disciplina attuativa.

Sono agevolabili, in sintesi, i gruppi di generazione, i trasformatori e misuratori funzionali alla produzione, gli impianti per energia termica destinata a calore di processo, i servizi ausiliari di impianto e i sistemi di stoccaggio asserviti agli impianti. Per questi investimenti è necessario valutare con particolare attenzione la localizzazione, la riconducibilità alla struttura produttiva, il POD, l'autoconsumo e i limiti di costo ammissibile.

Categoria	Contenuto operativo	Attenzione pratica
Beni materiali 4.0	Macchinari, impianti, sistemi automatizzati e dispositivi interconnessi.	Verificare allegato di riferimento, scheda tecnica, interconnessione e perizia.
Beni immateriali	Software e sistemi funzionali alla trasformazione digitale e all'integrazione dei processi.	Collegare il software al bene/processo e documentare utilizzo effettivo.
Autoproduzione FER	Impianti e beni per energia rinnovabile destinata all'autoconsumo, inclusi sistemi di accumulo.	Verificare dimensionamento massimo, POD, localizzazione e limiti di costo.

4. Misura della maggiorazione e calcolo del beneficio

4.1 Aliquote di maggiorazione

La maggiorazione è progressiva per scaglioni di investimento e opera fino a un limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuna annualità di completamento degli investimenti agevolabili. Per i beni materiali ricompresi nell'Allegato IV e per gli impianti di autoproduzione, la disciplina prevede tre livelli di maggiorazione.

Quota di investimento agevolabile	Maggiorazione fiscale del costo
Fino a euro 2.500.000	180%
Oltre euro 2.500.000 e fino a euro 10.000.000	100%
Oltre euro 10.000.000 e fino a euro 20.000.000	50%

4.2 Come leggere il beneficio in termini economici

Il beneficio effettivo non coincide con la percentuale di maggiorazione. La maggiorazione individua il maggior costo fiscalmente deducibile; il risparmio fiscale dipende invece dall'aliquota d'imposta applicabile e dal profilo temporale di ammortamento del bene.

Esempio operativo: investimento agevolabile di euro 500.000, interamente rientrante nel primo scaglione. La maggiorazione del 180% genera un maggior costo fiscale teorico pari a euro 900.000. Se l'impresa è soggetta a IRES al 24%, il risparmio fiscale teorico complessivo è pari a euro 216.000, da distribuire negli esercizi di ammortamento in funzione del coefficiente fiscale del bene. L'agevolazione non genera liquidità immediata come un credito d'imposta, ma riduce progressivamente l'imponibile fiscale.

Nella pianificazione finanziaria è quindi opportuno costruire un prospetto di beneficio per esercizio, coordinato con il piano di ammortamento, il budget fiscale, la capienza imponibile e l'eventuale utilizzo di perdite fiscali pregresse.

Voce	Importo / effetto
Costo del bene	Euro 500.000
Maggiorazione applicabile	180%
Maggior costo fiscalmente deducibile	Euro 900.000
Risparmio IRES teorico al 24%	Euro 216.000
Modalità di fruizione	Deduzione extracontabile progressiva secondo ammortamento/canoni

5. Procedura GSE: prenotazione, conferma e completamento

5.1 Comunicazione preventiva: la prenotazione

La comunicazione preventiva rappresenta il primo passaggio operativo. Deve essere trasmessa tramite la piattaforma informatica disponibile nell'Area Clienti del GSE, accessibile con SPID/CIE, utilizzando i modelli e le istruzioni disponibili. La piattaforma per la prenotazione è operativa dalle ore 12:00 del 12 giugno 2026.

La comunicazione preventiva è presentata per ciascuna struttura produttiva cui si riferiscono gli investimenti e contiene, tra l'altro, i dati identificativi dell'impresa, i dati della struttura produttiva, la tipologia e l'ammontare degli investimenti, la data prevista di interconnessione o di entrata in funzione e i dati relativi all'applicazione della maggiorazione.

- Mappare in modo analitico ogni bene agevolato, evitando descrizioni generiche.
- Indicare una data di interconnessione realistica, coerente con ordine, consegna, collaudo e avvio operativo.
- Associare l'investimento alla corretta struttura produttiva e al corretto perimetro tecnico.
- Conservare copia della ricevuta di invio e dell'esito rilasciato dalla piattaforma.

5.2 Comunicazione di conferma: ordine e acconto del 20%

Entro sessanta giorni dalla comunicazione di esito positivo della preventiva, l'impresa deve trasmettere la comunicazione di conferma dell'investimento. In questa fase occorre indicare la data e l'importo del pagamento relativo all'ultima quota di acconto necessaria al raggiungimento del 20% del costo di acquisizione di ciascun bene, con i dati identificativi delle fatture relative ai costi agevolabili.

La comunicazione di conferma non può riguardare beni diversi o importi superiori rispetto a quelli oggetto della comunicazione preventiva. Per i beni in leasing, il requisito del pagamento del 20% si considera soddisfatto con la stipula del contratto di locazione finanziaria e con l'impegno della società concedente verso il fornitore mediante sottoscrizione dell'ordine di acquisto.

- Non aggiungere beni nuovi nella conferma: eventuali nuovi investimenti richiedono una nuova preventiva.
- Riconciliare acconti, ordini e fatture con l'importo comunicato al GSE.
- Verificare che ogni bene abbia una propria evidenza documentale e non sia confuso in descrizioni cumulative.

5.3 Comunicazione di completamento

A conclusione dell'investimento, avvenuta l'interconnessione dei beni 4.0 o l'entrata in funzione degli impianti FER, l'impresa trasmette una o più comunicazioni di completamento relative ai beni oggetto della precedente comunicazione di conferma. Il termine finale è il 15 novembre 2028; in caso di richiesta di integrazione documentale da parte del GSE, il termine può essere prorogato di 20 giorni secondo quanto previsto dal decreto attuativo.

La fruizione della maggiorazione decorre dal periodo d'imposta in cui l'impresa trasmette al GSE la comunicazione di completamento, sempre che il bene sia entrato in funzione entro il medesimo periodo d'imposta, ed è subordinata alla ricezione dell'esito positivo delle verifiche GSE. È quindi fondamentale non confondere tre momenti diversi: effettuazione dell'investimento, entrata in funzione/interconnessione e invio della comunicazione di completamento.

Fase	Contenuto	Scadenza / presidio
1. Preventiva	Prenotazione dell'investimento e indicazione dei beni, importi e date previste.	Dal 12 giugno 2026 tramite Area Clienti GSE.
2. Conferma	Avvio investimento, ordine e acconto pari almeno al 20% per ciascun bene.	Entro 60 giorni dall'esito positivo della preventiva.
3. Completamento	Interconnessione o entrata in funzione, attestazioni, perizia e certificazione contabile.	Entro il 15 novembre 2028, salvo integrazioni.
4. Fruizione	Deduzione extracontabile della maggiorazione.	Dal periodo d'imposta di completamento, dopo esito positivo GSE.

6. Perizia tecnica, certificazione contabile e fascicolo documentale

6.1 Perizia tecnica asseverata o attestazione di conformità

Le caratteristiche tecniche dei beni e l'interconnessione devono essere comprovate da perizia tecnica asseverata, corredata da analisi tecnica, rilasciata da ingegnere o perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, oppure da attestazione rilasciata da ente di certificazione accreditato. Per il settore agricolo, nei casi previsti, la perizia può essere rilasciata anche da professionisti tecnici agricoli abilitati.

La perizia non dovrebbe limitarsi a riprodurre le schede del fornitore, ma deve dimostrare in modo verificabile la riconducibilità del bene alla categoria agevolabile, il rispetto dei requisiti tecnici, la presenza dell'interconnessione e l'effettivo inserimento del bene nel processo produttivo aziendale.

- Descrizione del bene, matricola, fornitore, localizzazione e funzione produttiva.
- Indicazione dell'allegato normativo e dei requisiti tecnici soddisfatti.
- Evidenza dell'interconnessione, dei protocolli, dei sistemi gestionali collegati e dello scambio dati.
- Documentazione fotografica, schede tecniche, manuali, test di funzionamento e report di collaudo.

6.2 Certificazione contabile

L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione contabile. Per le imprese soggette a revisione, la certificazione è rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale; per le imprese non obbligate, da un revisore legale o società di revisione iscritti nella sezione A del registro.

La certificazione contabile deve essere preparata con un approccio di audit trail: ogni importo comunicato in piattaforma deve essere riconciliabile con ordine, contratto, fattura, pagamento, registro cespiti, DDT e, ove pertinente, verbale di collaudo o documentazione di entrata in funzione. La certificazione non sostituisce la verifica tecnica, ma presidia la corretta esistenza e quantificazione dei costi agevolabili.

6.3 Il fascicolo agevolativo dell'impresa

Per evitare contestazioni in sede di controllo, l'impresa dovrebbe predisporre un fascicolo agevolativo per ciascun progetto o struttura produttiva. Il fascicolo deve essere aggiornato progressivamente, non ricostruito solo a posteriori, perché molte informazioni rilevanti nascono nella fase di ordine e installazione.

- Scheda riepilogativa dell'investimento e della struttura produttiva interessata.
- Preventivi, ordini, contratti, fatture, acconti, bonifici, DDT e collaudi.
- Schede tecniche e dichiarazioni del fornitore, con evidenza dei requisiti 4.0/5.0.
- Perizia tecnica asseverata o attestazione di conformità, con allegati tecnici.
- Certificazione contabile e riconciliazione con i dati di bilancio e dichiarazione dei redditi.
- Ricevute, esiti e comunicazioni trasmesse tramite piattaforma GSE.

7. Profili fiscali e contabili

7.1 Rilevazione contabile e deduzione fiscale

Dal punto di vista contabile il bene è iscritto al costo di acquisizione effettivamente sostenuto, secondo le ordinarie regole OIC o IFRS applicabili. La maggiorazione non modifica il valore contabile del cespite, non determina una rivalutazione civilistica e non genera un credito iscritto in bilancio. L'effetto agevolativo emerge nella dichiarazione dei redditi mediante variazione fiscale in diminuzione.

Operativamente, il registro cespiti dovrà consentire di distinguere il valore contabile del bene dal valore fiscalmente agevolato, il coefficiente di ammortamento, la quota ordinaria e la quota di maggiorazione dedotta extracontabilmente. Questo presidio è essenziale soprattutto in caso di investimenti pluriennali, beni composti, acconti, leasing o successive sostituzioni.

7.2 Decorrenza della fruizione

La maggiorazione rileva dal periodo d'imposta in cui l'impresa trasmette la comunicazione di completamento al GSE, sempre che il bene sia entrato in funzione nello stesso periodo. La fruizione è inoltre subordinata all'esito positivo delle verifiche GSE. In sede di chiusura del bilancio e dichiarazione dei redditi occorre quindi controllare il timing effettivo di completamento, interconnessione e comunicazione.

- Bene consegnato ma non interconnesso: attenzione alla decorrenza del beneficio.
- Bene in funzione ma comunicazione di completamento non trasmessa: beneficio non ancora perfezionato.
- Comunicazione inviata con dati incompleti: rischio di richiesta integrazioni e ritardo nella fruizione.

7.3 Comunicazioni periodiche annuali

A fini di monitoraggio, dalla prima comunicazione preventiva e fino al termine di fruizione dell'agevolazione, l'impresa è tenuta a trasmettere comunicazioni periodiche: entro il 20 gennaio di ciascun anno le informazioni sugli investimenti effettuati, sul costo sostenuto e sulla previsione di utilizzo del beneficio; entro il successivo 30 giugno la comunicazione integrativa con il piano di ammortamento e l'indicazione delle quote dell'incentivo imputate nei singoli esercizi.

Questo adempimento impone un coordinamento tra area amministrativa, consulente fiscale, revisore e ufficio tecnico, perché il dato comunicato al GSE deve essere coerente con contabilità, cespiti, dichiarazione dei redditi e documentazione tecnica.

8. Controlli, decadenza e principali rischi

8.1 Attività di controllo del GSE e dell'Agenzia delle Entrate

Il GSE effettua verifiche documentali e controlli sulla sussistenza dei requisiti tecnici e dei presupposti previsti dalla normativa. L'impresa deve conservare e rendere disponibile la documentazione necessaria a dimostrare la correttezza dei dati forniti, l'effettivo sostenimento dei costi e la spettanza del beneficio. In caso di indebita fruizione, il GSE comunica gli elementi all'Agenzia delle Entrate per il recupero dell'importo, maggiorato di interessi e sanzioni.

Il rischio più frequente non è necessariamente l'assenza totale del bene, ma la debolezza del fascicolo: descrizioni generiche, fatture cumulative, interconnessione non dimostrata, perizia tardiva o non coerente, mancata riconciliazione tra importi comunicati e documenti contabili.

8.2 Cause di decadenza

La decadenza totale o parziale può verificarsi, tra l'altro, in caso di realizzo a titolo oneroso del bene durante il periodo di fruizione della maggiorazione o destinazione del bene a strutture produttive estere, salvo sostituzione con bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori nello stesso periodo d'imposta del realizzo. Sono inoltre rilevanti l'assenza dei requisiti, documentazione irregolare non sanabile, mancata conservazione dei documenti, false dichiarazioni e impossibilità di effettuare i controlli per cause imputabili all'impresa.

- Non acquistare beni già usati o privi di requisiti tecnici adeguati confidando in una successiva sanatoria.
- Non presentare comunicazioni con importi stimati senza un preventivo/ordine coerente.
- Non rinviare la perizia a distanza di anni se l'interconnessione deve essere dimostrata in modo puntuale.
- Non trasferire o cedere il bene senza valutare gli effetti sulla fruizione residua della maggiorazione.

9. Come impostare il progetto in azienda

9.1 Fase preliminare: mappatura e fattibilità

La gestione corretta dell'iperammortamento richiede un approccio progettuale. Prima dell'acquisto occorre mappare i bisogni produttivi, verificare la compatibilità tecnica dei beni, stimare il beneficio fiscale, valutare la capienza imponibile e definire il cronoprogramma di ordine, consegna, collaudo, interconnessione e comunicazioni GSE.

- Predisporre una scheda investimento per ogni bene o gruppo omogeneo di beni.
- Coinvolgere il fornitore chiedendo documentazione tecnica idonea all'agevolazione.
- Valutare con il tecnico incaricato la classificazione del bene prima dell'ordine definitivo.
- Simulare il beneficio fiscale pluriennale e gli effetti sul tax planning.

9.2 Fase esecutiva: ordine, acconto e installazione

Dopo la comunicazione preventiva, la fase esecutiva deve essere gestita con attenzione ai termini. L'acconto del 20% per ciascun bene è un passaggio sensibile: non basta un pagamento generico, ma occorre che sia riconducibile al bene comunicato e coerente con fattura, ordine e contratto. Per i progetti complessi, la riconciliazione deve essere costruita sin dall'origine.

- Utilizzare descrizioni univoche del bene in ordine, fattura, DDT e registro cespiti.
- Evitare l'uso di codici interni non spiegati o descrizioni troppo sintetiche.
- Documentare eventuali variazioni di fornitura, sostituzioni tecniche o riduzioni di importo.

9.3 Fase finale: interconnessione e completamento

La fase finale deve dimostrare che l'investimento non è solo acquistato, ma effettivamente operativo e integrato nel processo aziendale. La prova dell'interconnessione dovrebbe includere evidenze tecniche, screenshot dei sistemi, report di scambio dati, configurazioni di rete, manuali e dichiarazioni di collaudo. La comunicazione di completamento deve essere inviata solo quando il fascicolo è coerente e difendibile.

Area aziendale	Ruolo operativo nella pratica
Direzione / imprenditore	Decisione di investimento, priorità industriali, budget e approvazione del progetto.
Ufficio tecnico / produzione	Verifica requisiti, interconnessione, collaudo e raccolta evidenze tecniche.
Amministrazione	Ordini, fatture, pagamenti, registro cespiti, riconciliazione contabile.
Consulente fiscale	Analisi agevolabilità, procedura GSE, calcolo beneficio, dichiarazione dei redditi.
Perito / certificatore tecnico	Perizia asseverata o attestazione di conformità e analisi tecnica.
Revisore / certificatore contabile	Certificazione del sostenimento dei costi e corrispondenza alla documentazione contabile.

10. Check-list operativa per l'impresa

10.1 Prima della comunicazione preventiva

- Identificare struttura produttiva, unità locale, POD e localizzazione dei beni.
- Acquisire preventivi e schede tecniche complete dal fornitore.
- Verificare l'inquadramento del bene negli Allegati IV/V o nella disciplina FER.
- Stimare costo agevolabile, scaglione di maggiorazione e piano di ammortamento fiscale.
- Predisporre un prospetto interno con dati del bene, importo, data prevista di consegna e interconnessione.
- Verificare la coerenza tra investimento e capacità imponibile attesa dell'impresa.

10.2 Tra preventiva e conferma

- Attendere l'esito positivo della comunicazione preventiva.
- Formalizzare ordine o contratto in modo coerente con i beni comunicati.
- Pagare acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione di ciascun bene, oppure gestire correttamente il leasing.
- Conservare fatture e contabili di pagamento con riferimenti chiari al bene agevolato.
- Non inserire in conferma beni diversi o importi superiori rispetto alla preventiva.

10.3 Al completamento

- Verificare entrata in funzione e interconnessione dei beni.
- Raccogliere collaudo, DDT, schede tecniche definitive, screenshot e report di scambio dati.
- Ottenere perizia tecnica asseverata o attestazione di conformità.
- Ottenere certificazione contabile dei costi sostenuti.
- Trasmettere comunicazione di completamento entro i termini e conservare ricevute/esiti GSE.
- Registrare il beneficio fiscale nel prospetto extracontabile e monitorare le comunicazioni periodiche.

11. Considerazioni conclusive

L'iperammortamento 2026 rappresenta una misura potenzialmente molto rilevante per le imprese che stanno pianificando investimenti industriali, tecnologici ed energetici. Il ritorno alla logica della maggiorazione fiscale rende il beneficio meno immediato rispetto ai crediti d'imposta, ma più coerente con una programmazione di medio periodo degli investimenti produttivi.

Per l'imprenditore, il punto decisivo è impostare il progetto prima dell'ordine e non dopo l'acquisto del bene. La convenienza dell'agevolazione si misura non solo sul risparmio fiscale teorico, ma sulla capacità dell'impresa di costruire un fascicolo tecnicamente solido, contabilmente riconciliato e coerente con le comunicazioni GSE.

In sede operativa, è raccomandabile trattare ogni investimento come un mini-progetto: analisi preventiva, verifica tecnica, simulazione fiscale, prenotazione, conferma con acconto, completamento, perizia, certificazione contabile e monitoraggio annuale. Solo questo approccio consente di trasformare l'agevolazione in un vantaggio effettivo e difendibile in caso di controllo.

Riferimenti essenziali

- Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 427-436 - introduzione dell'iperammortamento 2026.
- Decreto interministeriale MIMIT-MEF 7 maggio 2026 - modalità attuative dell'iperammortamento 2026.
- Decreto direttoriale MIMIT 10 giugno 2026 - apertura piattaforma e termini di presentazione delle comunicazioni.
- Portale GSE - Area Clienti e sezione Nuovo Piano Transizione 5.0 / Iperammortamento.
- Allegati IV e V alla legge n. 199/2025 - beni materiali e immateriali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale.